



ATTI DEL CAPITOLO SUPERIORE DELLA PIA SOCIETÀ SALESIANA

REGOLAMENTI

SOMMARIO

IL RETTOR MAGGIORE	pag.	3
Regolamento per l'Aspirantato	•	7
» per il Noviziato	•	12
» per lo Studentato Filosofico	•	23
» per il Triennio pratico	•	28
» per il Corso di Perfezionamento per i Coadiutori	•	30
» per lo Studentato Teologico	•	33

ATTI DEL CAPITOLO SUPERIORE

Il Rettor Maggiore.

Torino, 24 marzo 1939.

Figliuoli carissimi in Gesù Cristo,

1. Il primo dello scorso febbraio ebbi la gioia di prostrarmi ai piedi del Santo Padre Pio XI, di s. m., che mi accolse e trattene con benevolenza veramente straordinaria. Ebbe parole di sovrana compiacenza pel lavoro da noi compiuto ch'egli dimostrò di conoscere appieno. Si rallegro in particolare di aver constatato che l'apostolato della scuola e dell'assistenza venga svolto nei nostri Istituti, fatte poche eccezioni, con personale totalmente salesiano, e ci esortò a far sì che una simile direttiva sia costantemente osservata e perfezionata. Questa pratica infatti, mentre rende più redditizio il nostro lavoro pedagogico, spiega anche quel particolare affettuoso attaccamento dei nostri ex-allievi ai loro antichi educatori. Il Santo Padre soggiungeva che i nostri Istituti saranno sempre più affollati di giovani a misura che ci saremo adoprati per avere in ognuno di essi personale strettamente salesiano, ben formato, e soprattutto filialmente attaccato alle norme pedagogiche e allo spirito del nostro Santo Fondatore.

Durante l'indimenticabile e prolungata udienza Egli mi fu largo di paterni e sapienti consigli, incaricandomi infine di far giungere a tutti la sua particolare ed effusiva benedizione.

Uscii dalla sua presenza profondamente commosso: raccolsi quelle sue raccomandazioni, interrotte da frequenti singulti, come il suo testamento: la sua benedizione mi pareva scendesse su di me, su di voi, sulle nostre opere, come la benedizione del Padre che sente ormai prossima la sua fine. Infatti pochi giorni dopo, il grande Pontefice della Conciliazione, delle Missioni, dell'Azione Cattolica, il Papa di Don Bosco, era chiamato al premio della sua vita santa e santamente operosa.

Alla memoria del S. Padre Pio XI si ricollegano i più notevoli avvenimenti della nostra Società: la Beatificazione e Canonizzazione di S. Giovanni Bosco, la Beatificazione di Madre Maria Domenica Mazzarello, la Proclamazione dell'eroicità delle virtù del Ven. Domenico Savio; gli avvenimenti stessi poi sono benefici del tutto straordinari elargitici dal suo gran cuore.

È doveroso pertanto che il nome del grande Pontefice viva perennemente in benedizione tra di noi, e che la sua anima eletta sia copiosamente suffragata con pietà filiale.

Tutti i Papi devono essere oggetto della nostra devozione, ma credo d'interpretare i vostri sentimenti dicendo che la memoria di Pio IX, che fu il munifico protettore di Don Bosco e approvò le Costituzioni della nostra Società, e quella di Pio XI, che di Don Bosco fu il più autorevole e fervente panegirista e lo innalzò al fastigio degli altari, la memoria, ripeto, di questi due grandi Papi dovrebbe essere perpetuata in tutte le nostre Case. Per questo propongo che in qualche luogo importante di ogni nostro Istituto si conservi un bel ritratto dei due Sommi Pontefici.

E. - Ma dopo aver tributato al nostro grande Benefattore e Padre l'omaggio della più profonda e sentita riconoscenza, dobbiamo ringraziare Iddio per averci dati, in circostanze veramente providenziali, un altro suo Vicario, le cui eminenti doti di mente, di cuore, di governo, sono sicura caparra di un pontificato glorioso. La sua elezione ha riempito di gioia, non solo i cuori dei cattolici, ma fu salutata con giubilo dall'umanità intiera. Per noi

Salesiani essa è motivo di particolare esultanza, essendo stato il nuovo Eletto, per tanti anni, nostro Cardinale Protettore. La sua paterna benevolenza ebbe subito un tratto di bontà del tutto straordinaria a nostro riguardo, chiamando i nostri confratelli che dirigono la Poliglotta Vaticana a particolare udienza, durante la quale pronunziò parole di sovrana compiacenza pei Figli di S. Giovanni Bosco, dei quali disse di voler essere, come in passato, affettuoso protettore. A tutti poi mandò una particolare e reiterata benedizione.

Il nostro Santo Fondatore lasciò a' suoi Figli, come speciale ricordo, la devozione e l'amore verso del Vicario di Gesù Cristo. Vi esorto a dimostrare al nuovo Papa la vostra devozione con una piena, costante e forte adesione alla Santa Sede, e il vostro amore pregando per Lui, e lavorando e sacrificandovi pel trionfo della Chiesa a salvezza delle anime.

3. - *Ed ora sono lieto di presentarvi le norme regolamentari per le Case di formazione, approvate nel XV Capitolo Generale. Esse furono oggetto di serie e lunghe discussioni. Dopo essere state preparate, studiate e ripetutamente ritoccate dai Superiori del Capitolo, vennero affidate all'esame di speciali Commissioni composte di membri del Capitolo Generale, e poi presentate alla discussione dell'intera Assemblea. I singoli articoli vennero diligentemente ed esaurientemente vagliati alla luce delle Costituzioni, dei Regolamenti, delle Tradizioni e dell'esperienza: e si venne così alla redazione definitiva. Il Capitolo Generale poi, con particolare ed unanime voto, autorizzava il Rettor Maggiore col suo Capitolo a riesaminare, prima di darli alle stampe, gli articoli approvati per eventuali ritocchi. I Superiori del Capitolo in numerose sedute rilessero per ben tre volte il lavoro fatto, il quale non ebbe bisogno di correzioni sostanziali, ma di semplici spostamenti di articoli e piccoli mutamenti di forma e di redazione.*

Queste norme regolamentari devono essere ora diligentemente praticate in tutte le Case di formazione della nostra Società. Du-

rante un sessennio esse verranno esaminate e vagliate nella vita pratica: l'esperienza suggerirà poi le modificazioni o aggiunte necessarie. Ma perchè l'esame sia serio, è indispensabile che effettivamente tutti e singoli gli articoli, senza eccezione di sorta, siano messi in pratica: essi infatti sono intimamente collegati, cosicchè ognuno mentre è presidio degli altri, riceve da questi alla sua volta efficacia e forza.

Siamo tutti persuasi che l'avvenire della nostra Società dipende in gran parte dalle Case di formazione. Dev'essere pertanto nostro impegno costante, non solo accrescere dette Case, ma soprattutto renderle sempre più perfette nella loro attrezzatura. A tale scopo furono studiate e approvate le norme regolamentari che oggi io vi ho presentato: praticandole fedelmente avremo manifestato amore fattivo e filiale adesione al grande nostro Padre, S. Giovanni Bosco, e interesse fecondo per la nostra amata Congregazione.

Implorando su di voi e sulle anime ed opere affidate al vostro zelo le più copiose benedizioni mi professo

vostro aff.mo in C. J.

Sac. PIETRO RICALDONE.

CAPITOLO GENERALE XV

REGOLAMENTO PER L'ASPIRANTATO

1. - Gli Aspiranti si dividono in Aspiranti al Sacerdozio ed Aspiranti Coadiutori. Questi ultimi vengono destinati ad un mestiere, all'agricoltura o ad altri lavori o impieghi.

Se destinati alle Missioni, sono Aspiranti missionari.

Gli Aspiranti al Sacerdozio (per la Congregazione o per il Clero secolare), che intraprendono gli studi in età un po' avanzata, si chiamano *Figli di Maria*.

Accettazione.

2. - Ogni Ispettorìa abbia almeno una Casa di Aspiranti o propria o in comune con un'altra Ispettorìa (Regol., art. 261).

Dove ciò non fosse possibile, si formi una sezione affiancata ad altra Casa di ottimo spirito.

Il personale sia adatto e vi si facciano gli studi con regolarità.

3. - Gli Aspiranti siano ordinariamente accettati dai 12 ai 16 anni; i Figli di Maria, dai 16 ai 25 anni; gli Aspiranti Coadiutori addetti a lavori vari, dai 14 ai 25 anni. È bene che tutti abbiano compiuto il corso elementare.

4. - Non si accettino figli illegittimi nè coloro che avessero professato in altra Congregazione. Si vada molto cauti nell'ac-

cezzazione di chi fosse stato Aspirante o Novizio presso altre famiglie religiose. In casi speciali si ricorra al Rettor Maggiore.

5. - Per l'accettazione si esigano i seguenti documenti: a) Fede di Battesimo e di Cresima; b) Certificato di nascita rilasciato dal Municipio; c) Certificato dello stato di famiglia rilasciato dal Municipio; d) Certificato medico di sana costituzione e subita vaccinazione; e) Attestato di buona condotta rilasciato dal Parroco; f) Certificato degli studi fatti; g) Fedina penale e attestato di stato libero per chi ha compiuto 18 anni; h) Consenso scritto dei parenti.

6. - Si esiga, per quanto è possibile, che le famiglie degli Aspiranti concorrano al pagamento delle spese personali.

Con prudente insistenza si procuri di ottenere un proporzionato contributo per la pensione dalle famiglie degli Aspiranti o dai loro benefattori, specialmente per i primi anni; si sia però disposti a largheggiare con gli allievi degli ultimi corsi e coi più promettenti. Si ricordi che D. Bosco non voleva si rifiutasse un giovane, che desse buon affidamento, solo perchè non poteva pagare.

Si ricorra alla beneficenza sollecitando aiuti con un'efficace propaganda.

7. - Nelle case di Aspiranti, non destinate ai Figli di Maria, si accettino solo giovani che intendono farsi salesiani.

Formazione generale.

8. - Nell'Aspirantato si badi a formare sodamente il giovane nella pratica delle virtù cristiane.

A tale fine si studi il carattere dell'Aspirante; questi venga aiutato a correggere i suoi difetti e ad acquistare le virtù proprie del cristiano.

9. - Per le pratiche di pietà si stia a quanto prescrivono il Manuale « Pratiche di pietà in uso nelle Case salesiane » e la Circolare « Formazione del personale » (« Atti del Capit. Super. », n. 78).

10. - Gli Aspiranti al Sacerdozio prima del Noviziato com-

piano un corso regolare di studi in conformità al programma approvato dal Consigliere Scolastico Generale.

11. - Gli Aspiranti artigiani e agricoltori facciano regolarmente i corsi stabiliti in conformità dei rispettivi programmi.

12. - Gli Aspiranti Coadiutori addetti a lavori vari facciano un corso speciale di almeno due anni prima del Noviziato. Oltre le nozioni di cultura, si istruiscano sulle diverse mansioni che dovranno esercitare, e perciò siano impiegati per turno nella sagrestia, infermeria, cucina, campagna, ecc.

13. - Tutti gli Aspiranti siano diligentemente istruiti nella Religione.

14. - Durante le vacanze autunnali non si mandino gli Aspiranti alle loro famiglie.

15. - Attendano per turno alla pulizia della Casa, ordinariamente durante la ricreazione del mattino.

16. - I Superiori si riuniscano ogni settimana per fare le osservazioni sulla condotta degli Aspiranti e queste vengano loro opportunamente comunicate.

Formazione salesiana.

17. - Si educino gli Aspiranti ad una pietà semplice, spontanea e, nello stesso tempo, profonda e fervente, come la voleva D. Bosco.

Ogni giorno si dia la benedizione col Santissimo Sacramento.

Si raccomandino brevi visite al SS.mo Sacramento, ma non ve ne sia alcuna obbligatoria.

18. - Si dia molta importanza alla liturgia, alle sacre cerimonie, alle funzioni religiose, al canto gregoriano, alla musica sacra.

19. - L'esercizio mensile della buona morte si faccia in un giorno fisso, e in quel giorno gli aspiranti siano alleggeriti alquanto dei lavori e delle lezioni. Si invitino per questa circostanza Confessori straordinari, possibilmente qualche Direttore salesiano.

20. - Si coltivino diligentemente le nostre Compagnie religiose e l'Azione Cattolica.

Si introducano, una volta alla settimana, le conversazioni edificanti, quando i giovani sembrano convenientemente preparati.

21. - Si coltivi negli Aspiranti la confidenza verso il Direttore e si offra loro comodità di andare a parlargli. I giovani delle classi superiori vadano da lui almeno una volta al mese.

Solò il Direttore può ricevere i giovani in ufficio per trattare con loro di cose spirituali.

22. - Si faccia agli Aspiranti dell'ultimo anno una conferenza settimanale, agli altri ogni quindici giorni. In esse non si invada il campo del Noviziato; ma si parli di quanto un ottimo giovane cristiano deve fare e fuggire, traendo gli argomenti specialmente dal *Giovane Provveduto* e dal *Regolamento per le Case*.

Proposta al Noviziato.

23. - Durante l'anno il Capitolo della Casa faccia tre riunioni per conferire sulle qualità e sulla condotta degli Aspiranti dell'ultimo corso. L'Ispettore prenda parte almeno ad una di esse. Fin dalla prima riunione si notino accuratamente le osservazioni fatte su ciascun candidato, per tenerne conto negli scrutini seguenti.

24. - I candidati facciano la domanda di ammissione al Noviziato in occasione degli Esercizi Spirituali a metà dell'anno.

Per l'ammissione, tanto il Direttore della Casa di formazione col suo Capitolo, quanto l'Ispettore col suo Consiglio, si atten-
gano alle Costituzioni e alle « Norme per l'accettazione ».

25. - Si redigano con molta diligenza i moduli, non tralasciando di annotare, sia pure con poche parole, il giudizio espresso sulle virtù e sui difetti del candidato.

26. - Tutti i documenti occorrenti pel Noviziato devono essere pronti prima del termine dell'Aspirantato.

Non manchi il certificato relativo al servizio militare di coloro che vi sono ancora soggetti.

27. - I Chierici, che vengono dai Seminari, e i Sacerdoti non siano ammessi al Noviziato prima di avere passato almeno un anno, per quanto è possibile, in una Casa di formazione, sotto le cure di un confratello di specchiata virtù.

28. - L'Ispettore determini il corredo che ogni Aspirante deve portare al Noviziato.

Dimissione.

29. - Dopo un tempo conveniente di prova, se risulta che il giovane per difetto di salute, o per poco buona condotta, o per carattere infelice, o per incapacità negli studi, o per qualcuno dei difetti notati nell'articolo 305 dei Regolamenti, non è adatto per la Congregazione, sia licenziato al più presto.

30. - In caso di dimissione ordinariamente il Direttore ne tratti prima col suo Capitolo.

REGOLAMENTO PEL IL NOVIZIATO

CAPO I

Ammissione.

1. - **IMPEDIMENTI.** — Nelle accettazioni si tengano presenti per la validità e liceità, gli impedimenti elencati nel Can. 542; inoltre, per i Chierici, le irregolarità contenute nei Can. 984 e 985.

2. - Coloro che fanno le accettazioni al Noviziato ricordino la grande responsabilità che hanno davanti alla Chiesa ed alla Congregazione. Meglio correre rischio di escludere uno degno, che ammettere uno indegno.

Pratiche per l'ammissione.

3. - I candidati al Noviziato debbono presentare i documenti elencati nel modulo prescritto.

4. - I documenti richiesti per l'ammissione al Noviziato siano tempestivamente preparati, in modo che l'Ispettore col suo Consiglio possano esaminarli prima di trattare dell'ammissione del candidato.

5. - Qualora il Superiore, a cui furono richieste le lettere testimoniali, non rispondesse, l'Ispettore ne informi, per i passi ulteriori, il Rettor Maggiore. Quando invece rispondesse di non conoscere sufficientemente il candidato, l'Ispettore vi supplichi chiedendo informazioni confidenziali a persone degne di fede (cfr. Can. 545, 3).

6. - Non si ammetta alcuno, se non dopo accurata visita di un Medico, che conosca le esigenze della nostra vita e che rilasci relativo certificato.

7. - Si tenga molto conto delle doti intellettuali del candidato; nei casi dubbi lo si sottometta ad un esame speciale.

8. - Si dia grande importanza alle informazioni assunte sopra le condizioni della famiglia dei candidati a norma dell'Instr. S. C. Rel.; 1° dic. 1931, n. 6 e dell'articolo 5 del Regol. degli Aspiranti.

9. - I candidati al Sacerdozio dovranno anche dare segni speciali di vocazione ecclesiastica.

10. - Non si ammettano nella nostra Società quelli che non dimostrano buon criterio e, ordinariamente, quelli cui fosse mancata affatto la buona educazione cristiana di famiglia.

11. - Si ricordi lo stretto obbligo di mantenere il segreto circa le notizie avute e le persone che le diedero. (Can. 546 e Regol., 156).

Votazione per l'ammissione al noviziato.

12. - L'Ispettore col voto consultivo del Capitolo della Casa, ove il candidato fece l'Aspirantato, e con quello deliberativo del Consiglio Ispettoriale ammette gli Aspiranti al Noviziato.

CAPO II

Casa del Noviziato.

13. - In una stessa Ispettorìa non vi può essere che un solo Noviziato, a meno che ragioni gravi richiedano diversamente e se ne ottenga uno speciale Indulto Apostolico. (Can. 554, 2).

14. - La Casa di Noviziato abbia possibilmente un poco di campagna e piccoli laboratori per esercizio dei Coadiutori.

15. - La Cappella sia effettivamente il cuore della Casa, e la sua ubicazione, l'ampiezza, la forma, gli arredi siano tali da permettere lo svolgersi decoroso delle funzioni liturgiche e da fomentare la soda pietà eucaristica.

CAPO III

Personale della Casa di noviziato.

16. - In via ordinaria non si dia la carica di Direttore al Maestro dei Novizi. (Regol., art. 268).

17. - Il Maestro deve avere almeno 35 anni: si faccia il possibile per non chiedere dispensa di età.

18. - Il Maestro abbia ogni anno un po' di riposo fuori del Noviziato, e l'Ispettore provveda alla necessaria supplenza.

19. - I Confessori del Noviziato ricordino che coltivano anime che hanno il dovere di tendere alla perfezione. Nei riguardi della castità si attengano agli insegnamenti di D. Bosco.

Raccomandino con frequenza agli Ascritti la semplicità, la docilità e la confidenza col proprio Maestro, al quale unicamente spetta la formazione spirituale dei Novizi (cfr. Can. 561), esortandoli soprattutto a manifestargli con prontezza e candore ogni dubbio sopra la vocazione.

I Confessori siano salesiani.

20. - I confratelli destinati al Noviziato ed alle Case di formazione devono essere esemplari nell'osservanza religiosa. (Cfr. Can. 554, 3).

21. - Se il Noviziato è annesso a una Casa regolare, basterà che nel recinto del Noviziato risiedano il Maestro e il suo Socio con qualche Coadiutore addetto ai lavori domestici. All'insegnamento scolastico siano preferibilmente destinati membri del Capitolo della Casa, affinchè possano conoscere meglio i Novizi.

22. - Il Noviziato, quando forma casa a sè, abbia un Capitolo regolare costituito possibilmente dal Direttore, dal Maestro e da qualche altro Sacerdote.

CAPO IV

Prima del noviziato.

23. - Per le esigenze di studi o di clima o per altre ragioni non è possibile fissare la stessa data dell'ingresso al Noviziato in tutta la Congregazione. Tuttavia si stabilisce che:

a) nel vecchio continente e nelle nazioni aventi con esso parità di calendario scolastico, gli Ascritti incomincino il Noviziato il 15 agosto, solennità di Maria SS.ma Assunta in Cielo, affinchè possano poi fare la professione il giorno 16 agosto, natalizio di S. Giovanni Bosco;

b) negli altri Noviziati gli Ascritti comincino il Noviziato il giorno 30 gennaio per finirlo il 31 dell'anno seguente, festa di S. Giovanni Bosco.

24. - Il Noviziato incomincia come è stabilito all'articolo 174 delle Costituzioni. L'approvazione del Consiglio Ispettorale, per via ordinaria, preceda l'ammissione; ma se, per ragionevole motivo, ciò non fosse avvenuto, la conferma, che seguirà al più presto possibile da parte del Consiglio Ispettorale, rende valida la precedente ammissione fatta dall'Ispettore.

25. - Se, terminati gli esercizi spirituali, gli Ascritti non incominciano subito il Noviziato, passino il tempo che lo precede o nella Casa di Noviziato o in altra, ma siano sempre diligentemente e amorevolmente assistiti, e, per quanto sarà possibile, non vadano a passare questo tempo in casa dei parenti.

26. - Gli Ascritti siano provvisti del corredo necessario dalle Case che li mandano; queste, se non possono ottenerlo dalle famiglie o dai benefattori, lo somministrino esse stesse.

27. - Si procuri che i Novizi abbiano a riportare subito buone impressioni del Noviziato; perciò si faccia loro buona accoglienza, si trattino con amorevolezza; nella Casa regni ovunque l'ordine e la serena allegria, ottenuta con ricreazioni animate, canti, passeggiate, ecc.

28. - Non si ammettano al Noviziato coloro che non hanno l'età canonica. Si può fare eccezione per quelli cui mancassero solo due o tre mesi; questi però, una volta entrati nel Noviziato, seguano in tutto l'ordinamento della Casa come gli altri, fermo restando che il loro Noviziato va computato dal giorno dopo che avranno compiuto i 15 anni.

29. - Chi possedesse sostanze, disponga le cose in modo da non avere preoccupazioni amministrative durante il Noviziato.

CAPO V.

Vestizione e imposizione della medaglia.

30. - La vestizione e imposizione della medaglia ordinariamente non si compia prima di un mese e non dopo tre dall'entrata in Noviziato.

31. - La vestizione, preceduta da un triduo predicato, si compia secondo il formulario apposito, che si trova in fine del « *Regolamento degli Esercizi* ».

32. - Nè per la vestizione, nè più tardi per la professione, vengano stampate immagini-ricordo, individuali o collettive.

CAPO VI

Vita del Noviziato.

33. - La vita del Noviziato sia regolata in modo conforme colla vita dei confratelli che vivono nelle altre Case; perciò si procuri che, basata su di una regolarità e d'un fervore esemplare, essa si svolga in un ambiente di naturalezza e semplicità, secondo il volere di D. Bosco e la sana tradizione salesiana, evitando singolarità ed esagerazioni.

34. - L'orario ed il programma scolastico possono variare secondo le esigenze dei luoghi, dei tempi e secondo la categoria e l'istruzione dei Novizi; ma ogni Casa procuri di modellarsi, per quanto è possibile, sull'orario che proponiamo in appendice.

35. - L'articolo 195 delle Costituzioni e gli articoli 279, 280, 291 e 305 dei Regolamenti contengono in breve un programma completo di formazione salesiana; ad essi soprattutto si attenga il Maestro.

36. - Agli scrutini, di cui parla l'articolo 300 dei Regolamenti, intervengono il Direttore ed il Maestro con gli altri membri del Capitolo della Casa.

Si comunichino al Novizio le osservazioni fatte a suo riguardo. Chi viene giudicato inetto, sia licenziato al più presto possibile.

CAPO VII

Pratiche di pietà.

37. - **MEDITAZIONE.** — La meditazione si faccia in ginocchio, eccetto che preceda o segua immediatamente la S. Messa, nel quale caso si suole fare stando seduti.

38. - **S. MESSA.** — Nei giorni feriali durante la S. Messa si recitino le preghiere delle « Pratiche di pietà in uso nelle Case salesiane » con l'aggiunta del canto di un mottetto eucaristico dopo l'elevazione.

NELLE FESTE: a) Alla prima Messa si recitino le preghiere fino al Rosario, dopo le quali si incominci la Messa dialogata. Dopo il « Pater noster » si recitino le preghiere in preparazione alla Comunione, e dopo la Comunione quelle del ringraziamento. Finita la Messa, seguono le altre preghiere del mattino, eccetto il Rosario e le Litanie Lauretane.

b) La seconda Messa sia cantata nelle Feste di precetto e nelle Domeniche di prima e seconda classe; nelle altre, durante la Messa letta, si canti l'Ufficio della Beata Vergine.

39. - VISITE AL SS.MO SACRAMENTO. — Si favoriscano visite individuali al SS.mo Sacramento. Pubblica e generale sia solamente quella delle 11,35 secondo i Regolamenti. (Cfr. art. 295, 2). Nelle feste e domeniche in questa visita si recita il Rosario e poscia si fa l'esame di coscienza senza altra aggiunta.

40. - CIRCOLI DI PIETÀ. — Se ne faranno almeno tre per settimana, in gruppi fissati dal Maestro.

41. - COMPAGNIE RELIGIOSE. — A seconda del numero dei Novizi si introducano tutte le nostre Compagnie o solamente alcune.

42. - ESERCIZI SPIRITUALI. — Oltre gli Esercizi prescritti dalle Costituzioni e dai Canonici (cfr. Cost., 159; Can. 541 e 571, 3), che si fanno prima del Noviziato e della professione, vi sia una muta di cinque giorni verso la metà dell'anno.

43. - TRIDUI. — Si facciano con predica i tridui che precedono la vestizione, le feste di S. Francesco di Sales e di S. Giovanni Bosco.

44. - NOVENE. — Si faccia con lettura appropriata la novena dell'Immacolata e con predica quella del Natale.

45. - MESI. — Si celebrino i mesi di S. Giuseppe, della Madonna e del Sacro Cuore con lettura adatta.

È lodevole l'usanza di alcuni Noviziati, nei quali il mese di Maria viene celebrato con un breve sermoncino quotidiano fatto dai Novizi stessi, per turno, fuori di Chiesa.

46. - FESTA DEL SACRO CUORE. — Nei Noviziati la festa del Sacro Cuore si celebri solennemente nel giorno in cui cade.

47. - PRIMO VENERDÌ DEL MESE. — Ogni primo venerdì del mese alla Messa della comunità si canterà un mottetto e si reciteranno le Litanie in onore del Sacro Cuore di Gesù; alla sera vi sarà benedizione solenne colla recita dell'Atto di Consacrazione e col canto di un mottetto di occasione.

48. - IL 24 DEL MESE. — Al 24 di ogni mese si dirà la Messa di Maria Ausiliatrice all'Altare ove sia eretta l'Associazione dei suoi devoti, e alla sera si canterà il « *Saepe dum Christi* » e si darà la benedizione solenne.

49. - ULTIMO MARTEDÌ DEL MESE. — In onore di S. Giovanni Bosco nell'ultimo martedì di ogni mese: a) Nel sermoncino

della sera precedente si parli del nostro S. Fondatore; *b*) Se ne esponga la Reliquia prima della Messa della comunità; *c*) La lettura prescritta dopo le orazioni del mattino sia su S. Giovanni Bosco, terminandola con l'invocazione: « Sancte Joannes, ora pro nobis. - Agimus... ecc. ».

CAPO VIII

Professione.

50. - I Chierici, nella domanda dei voti, devono anche dichiarare espressamente la volontà di consacrarsi per sempre allo stato religioso e clericale. (Ofr. Instr., n. 14).

51. - Si preparino debitamente i Novizi al grande atto della professione religiosa, trattandone sovente nelle conferenze, istruzioni e buone notti.

52. - Non si facciano inviti a persone estranee per la funzione della professione religiosa.

53. - Si continui la bella consuetudine di consegnare nell'atto della professione il libretto delle Regole ai nuovi confratelli.

54. - Non si conceda ai nuovi professi di andare a fare vacanza in famiglia o in diverse Case nostre; ma, debitamente assistiti, prendano il necessario riposo tutti insieme nella Casa più adatta, fissata dall'Ispettore.

APPENDICE

Materie d'insegnamento e ore di scuola per ciascuna materia.

Catechismo e nozioni di catechetica	3 ore
Liturgia	1 ora
Vangelo di S. Luca	1 »
Storia Sacra	2 ore
Istruzione sullo Stato Religioso	2 »
Lingua nazionale	2 »
Italiano, nei Noviziati fuori d'Italia	2 »
Latino	2 »
Greco	1 ora
Pedagogia	1 »
Canto Gregoriano	3 ore
Cerimonie	1 ora
Galateo	1 »
Calligrafia	1 »

TESTI

Si prendano di preferenza testi salesiani.

PER I COADIUTORI

I Novizi Coadiutori frequenteranno coi Chierici quelle lezioni che, a giudizio dei Superiori, corrispondono alla loro cultura ed alle loro occupazioni. Ove occorra, si farà loro separatamente scuola di lingua nazionale, di aritmetica, di cerimonie della Messa e di liturgia relativamente ai servizi di sacrestia, ecc. Per quelli che appresero un'arte o un mestiere vi sarà ogni settimana qualche ora di disegno. Tutti però dovranno avere da due a tre ore di scuola al giorno, e, nel resto del tempo che

non è occupato dalle pratiche di pietà o da altri atti della vita comune, si eserciteranno nel loro mestiere o in lavori della Casa.

ORARIO GIORNALIERO

GIORNI FERIALI	GIORNI FESTIVI	GIOVEDÌ E GIORNI DI VACANZA
<i>Ore</i>	<i>Ore</i>	<i>Ore</i>
5,30 Levata	6 Levata	5,30 Levata
6 Meditazione	6,30 Meditazione	6 Meditazione
6,30 Studio	7 Studio	7 Studio
7,30 S. Messa	7,30 Messa	7,30 Messa
8,15 Colazione	8,15 Colazione	8,15 Colazione
Occupazioni	Ricreazione	Occupazioni
Ricreazione		Ricreazione
9,15 Scuola	9,30 Messa 2 ^a	9,30 Studio o Scuola
	Spiegazione del Vangelo	
	10,30 Ricreazione	
11 Ricreazione	11 Studio	11 Ricreazione
Visita per quei di 1 ^a mensa	Visita per quei di 1 ^a mensa	Visita per quei di 1 ^a mensa
11,35 Visita	11,35 Rosario	11,35 Visita
	Es. di coscienza	12 Pranzo
12 Pranzo	12 Pranzo	
12,45 Ricreazione	12,45 Ricreazione	12,45 Ricreazione
13,45 Studio	14 Studio	13,30 Pulizia
14,15 Scuola		14 Passeggio
16,15 Ricreazione	15,15 Ricreazione	16,45 Ricreazione
17 Lettura	15,30 Vespro	17 Lettura
Benedizione	Predica	Benedizione
17,30 Conferenza	Benedizione	17,30 Conferenza
18,15 Studio		18,15 Studio
19,20 Ricreazione	16,30 Ricreazione	
19,30 Prima mensa	17,30 Ad. Compagnie	
Studio o Canto	18 Studio	
20 Cena	19,30 Cena	20 Cena
21 Preghiere	20,45 Preghiere	21 Preghiere
Riposo	Riposo	Riposo

NB. — 1) Nella stagione più cruda e in casi speciali si può ritardare di mezz'ora la levata.

2) I Coadiutori avranno il passeggio la domenica.

ORARIO GIORNALIERO DELLE VACANZE ESTIVE

GIORNI FERIALI	GIORNI FESTIVI
<i>Ore</i>	<i>Ore</i>
6 Levata	6 Levata
6,30 Meditazione	6,30 Meditazione
7 Studio	7 Studio
7,30 S. Messa	7,30 S. Messa
8,15 Ricreazione	8,15 Colazione
Occupazioni	Ricreazione
Ricreazione	
9,30 Scuola	9,30 Messa 2 ^a
	Spiegazione Vangelo
10,30 Studio o lavoro	10,30 Ricreazione
11,15 Ricreazione	Visita 1 ^a mensa
Visita 1 ^a mensa	
11,35 Visita	11,35 Visita
12 Pranzo	12 Pranzo
12,45 Ricreazione	12,45 Ricreazione
14 Riposo nello studio	14 Riposo
	Studio
15 Scuola	15,30 Vespro
16 Ricreazione - Lavoro	Predica
17 Lettura	Benedizione
Benedizione	16,30 Ricreazione
17,30 Conferenza	17,30 Studio
18,15 Studio - Lavoro all'aperto	19 Ricreazione
19,30 Cena	19,30 Cena
21 Preghiere	21 Preghiere
Riposo	Riposo

N.B. — 1) Al giovedì non c'è scuola.

2) Al martedì, giovedì e sabato vi è passeggio ordinario per i Chierici.

3) Durante il periodo delle vacanze estive si sogliono fare ogni settimana due passeggiate di mezza giornata, e due di una giornata intera da tutta la Casa.

REGOLAMENTO

PER LO STUDENTATO FILOSOFICO

Costituzione dello Studentato.

1. - È riservata al Rettor Maggiore col suo Capitolo l'erezione degli Studentati Filosofici (Costit., 104).

2. - Quando vi sia difficoltà di provvedere convenientemente in ciascuna Ispettorìa uno Studentato Filosofico, si erigano Studentati interispettoriali, a cui concorrano per il personale le Ispettorie interessate.

Si procuri che il locale, l'ubicazione, l'attrezzatura degli Studentati siano rispondenti alle esigenze igieniche e didattiche.

3. - Andranno allo Studentato Filosofico solo i Chierici professi e vi andranno subito dopo il noviziato. Ogni Chierico sia presentato al Direttore dello Studentato dal proprio Ispettore con la pagella degli studi anteriormente compiuti e le note informative del Maestro di Noviziato.

Superiori e personale.

4. - L'Ispettore nel cui territorio è situato lo Studentato interispettoriale è pure l'Ispettore dei confratelli provenienti da altre Ispettorie; ma i provvedimenti straordinari a loro riguardo li prenderà d'intesa con l'Ispettore d'origine.

Egli visiti frequentemente lo Studentato e ne vigili l'andamento religioso, morale, scolastico.

5. - I Superiori e gl'insegnanti dello Studentato siano scelti tra i più esemplari per osservanza religiosa e i più stimati per prudenza e dottrina (cfr. Can. 554, 3; Cost., 167).

L'ufficio di direttore di spirito prescritto dal Can. 588 spetta al Direttore a norma delle Costituzioni (Art. 47, 48, 113, 184).

6. - Oltre ai Confessori ordinari, che devono essere Sacerdoti eccellenti per virtù e prudenza, in occasioni speciali siano chiamati altri Confessori, a cui i Confratelli possano accedere liberamente (cfr. Can. 1360-1361). Detti Confessori siano Salesiani.

Disciplina e formazione religiosa.

7. - Scopo degli Studentati è non solo la cultura intellettuale dei Chierici, ma soprattutto la loro formazione ecclesiastica e salesiana. A ciò pertanto sia indirizzato l'intero ordinamento di essi, nel quale però è da seguire, in quanto è compatibile con la loro speciale natura, il regolamento generale delle Case (Regol., 309).

8. - Il Direttore segua individualmente e paternamente la formazione salesiana e sacerdotale dei Chierici e ne abbia cura come Maestro di Noviziato, tenendo presenti soprattutto le prescrizioni dell'art. 195 delle Costituzioni e il Can. 588.

9. - Il Direttore faccia ai Chierici una conferenza settimanale, di argomento religioso, nella quale spiegherà altresì le Costituzioni e le parti principali e per loro più importanti dei Regolamenti. Li esorti ad eseguire con esattezza e decoro le sacre cerimonie, il canto gregoriano e la musica sacra (Regol., 312).

10. - Alla formazione dei Chierici debbono cooperare, d'accordo col Direttore e sotto la sua dipendenza, tutti i Superiori della Casa. A tal fine procurino d'avere coi Chierici il maggior contatto in ricreazione e partecipino alle loro pratiche di pietà.

11. - I Superiori vigilino attentamente che le pratiche di pietà prescritte dalle Costituzioni nelle Case di Studentato siano compiute con la massima perfezione (cfr. Can. 588, 3; Regol., 310).

12. - Oltre agli Esercizi Spirituali prescritti dalle Costituzioni, i Chierici ne faranno cinque giorni, come gli alunni delle Case, verso la metà dell'anno scolastico (Regol., 311).

13. - La seconda Messa nei giorni festivi sarà preferibilmente cantata.

14. - Si istituiscano le Compagnie in uso nelle nostre Case e non altre (SS. Sacramento - Maria Immacolata - S. Luigi - S. Giuseppe). Tutti i Chierici vi prendano parte per loro spirituale vantaggio e per addestrarsi a dirigerle poi in mezzo ai giovani. In esse si promuovano i così detti « Circoli spirituali » e i Chierici siano opportunamente istruiti sull'Azione Cattolica.

15. - Nello Studentato si pratici una perfetta vita comune (Can. 587); perciò tra i Chierici, anche se appartenenti a diverse Ispettorie, vi sia la maggiore uniformità negli oggetti personali, nei libri di studio o di consultazione, negli acquisti e nelle spese non richieste da motivi di salute.

16. - Ai Chierici non siano affidati incarichi che richiedano esenzione dalla vita comune, come uscite individuali dall'Istituto, maneggio di denaro, ecc.

17. - I Chierici non abbiano macchine fotografiche nè altri apparecchi od oggetti non conformi alla vita comune.

18. - Si osservino esattamente le prescrizioni e le tradizioni riguardanti la chiusura dei dormitori, il silenzio nei tempi e luoghi stabiliti, le ricreazioni comuni, i giuochi tradizionali e la esclusione (cfr. Instr., n. 7) di quelli non convenienti ai Chierici.

19. - Per favorire lo spirito di famiglia e di fraternità si segua la tradizione di cambiare periodicamente i posti e gli incarichi affidati ai Chierici nei vari ambienti: refettorio, dormitorio, scuola e chiesa.

20. - L'Ispettore nella cui Ispettoria è situato lo Studentato procuri di avere una apposita Casa adatta per le vacanze.

21. - Le scuole di Religione e di Catechetica siano affidate ai migliori docenti, affinchè i Chierici possano acquistare la formazione dottrinale e didattica necessaria all'apostolato salesiano, prevalentemente catechistico.

22. - Fermo restando quanto prescrive l'art. 169 delle Costituzioni, i Chierici potranno essere addetti agli Oratori nei giorni festivi per l'assistenza e il catechismo (Regol., 317).

23. - Si insegnino opportunamente ai Chierici le regole della cristiana urbanità. Il Direttore e gli altri Superiori inculchino

con l'esempio e con la parola l'osservanza delle norme igieniche, la mondezzezza della persona e delle vesti, la dignità del portamento, la cortesia dei modi e una certa piacevolezza nel conversare, non disgiunta da modestia e da gravità (Regol., 316).

24. - Si corregga tutto ciò che sa di secolare e di ricercato nel tenor di vita, nell'abbigliamento e nel portamento.

25. - Ogni mese il Direttore raduni i Superiori per le osservazioni sulla condotta dei Chierici, le quali poi saranno comunicate ai singoli interessati (cfr. Regol., 318).

26. - Al termine di ogni trimestre il Direttore dia una relazione per iscritto agli Ispettori sull'andamento scolastico, religioso e sanitario di ciascun Chierico.

27. - Coloro ai quali per gravi motivi e previo accordo con l'Ispettore dello Studentato, il Capitolo della Casa giudicasse necessario fare interrompere gli studi, siano inviati al proprio Ispettore.

Studi.

28. - Allo studio della filosofia scolastica e delle materie annesse dev'essere dedicato un triennio.

29. - Le materie d'insegnamento comune a tutti gli Studentati siano le seguenti:

Religione e Catechetica - Filosofia e Storia della Filosofia - Pedagogia - Lingua e letteratura nazionale - Lingua e letteratura latina - Lingua e letteratura greca - Lingua italiana (per le Case fuori d'Italia) - Matematica e contabilità - Fisica e scienze - Educazione fisica e artistica - Canto ecclesiastico e Cerimonie.

30. - Gli Ispettori, d'accordo col Consigliere Scolastico Generale, fissino il programma e l'orario dello Studentato secondo le esigenze del Paese, avendo di mira la preparazione dei futuri insegnanti e il conseguimento dei titoli legali.

31. - Il testo di filosofia sia quello stabilito dal Rettor Maggiore (Regol., 313). Gli altri testi siano ortodossi per dottrina e castigati per moralità.

32. - I Chierici siano convenientemente istruiti e preparati ad insegnare il Catechismo nelle Scuole elementari e medie inferiori.

33. - Lo Studentato sia provvisto di tutto il materiale didattico e scientifico necessario per l'apprendimento delle varie discipline.

34. - Si coltivi il canto gregoriano e la musica sacra e ricreativa; inoltre ogni Studentato sia attrezzato in modo da consentire la diligente preparazione dei futuri maestri di musica sui programmi pubblicati.

35. - Complessivamente le ore settimanali di lezione non devono essere meno di 25 nè più di 30.

Nei giorni di scuola l'orario deve essere distribuito in modo che siano destinate circa 8 ore all'applicazione intellettuale (scuola e studio) e 8 ore al sonno.

L'anno scolastico ha la durata di 9 mesi (Regol., 314).

36. - Giorni di lezione ad orario completo sono: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato. Al giovedì può essere assegnata qualche ora di scuola o qualche disputa accademica.

I giorni di lezione con orario completo devono essere almeno 150.

37. - La festa di S. Tommaso d'Aquino sia solennizzata con apposita accademia.

38. - Gli alunni riprovati agli esami finali e alla sessione di riparazione dovranno ripetere il corso.

39. - Gli alunni assenti per malattia durante l'anno scolastico per un periodo inferiore ai tre mesi, hanno facoltà di presentarsi regolarmente agli esami finali.

L'assenza superiore ai tre mesi importa l'obbligo della ripetizione dell'anno, salvo qualche caso eccezionale, sentito il parere dei professori.

REGOLAMENTO

PER IL TRIENNIO PRATICO

1. - Lo scopo del triennio pratico è di informare i Chierici ed educarli allo spirito salesiano ed all'apprendimento del sistema preventivo, base della nostra pedagogia (Regol., 51). Per ottenere i risultati per i quali fu stabilito, Superiori e sudditi si sforzeranno di compiere i loro doveri in un ambiente di regolare osservanza e di carità.

2. - Il triennio pratico è un periodo di prova (cfr. Regol., 55). Perciò tutti i Chierici devono fare il triennio pratico dopo il corso filosofico. Il solo Rettor Maggiore, in casi eccezionali, può dispensare da questa prova (Regol., 52).

3. - Non sono ammessi allo Studentato Teologico i Chierici che non abbiano superata regolarmente questa prova. È data facoltà agli Ispettori di prorogarla per gravi motivi.

4. - I giovani Confratelli che escono dagli studentati siano assegnati a quelle Case regolari, ove possano essere meglio curati ed assistiti nelle prime e non facili prove di vita pratica (cfr. Instr., n. 7). Non siano destinati ad uffici superiori alla loro capacità, età o condizione.

5. - Gli Ispettori, mandando alle Case questi Confratelli, informino i Direttori delle doti e dei bisogni particolari di ciascuno.

6. - Gli Ispettori seguano diligentemente i Chierici nella loro vita religiosa, nei loro studi ed occupazioni e si prendano cura, o direttamente o per mezzo d'altri, della loro condizione civile e militare, in modo che, per inavvertenza od omissione di formalità legali, non si cada in trasgressioni a volte non prive di conseguenze.

7. - Gli Ispettori:

a) vigilino affinché al principio del corso a ciascuno dei Chierici siano dati i libri prescritti e copia del programma del Consigliere Scolastico Generale;

b) radunino, per quanto è possibile durante le vacanze autunnali, tutti e soli i Chierici del tirocinio in una Casa adatta ove ricevano le direttive più opportune alla loro formazione e, occorrendo, sostengano gli esami di tirocinio pratico.

8. - I Direttori delle Case procurino che il tirocinio pratico si svolga in conformità ai nostri Regolamenti, tenendo presente quanto prescrivono gli Art. 184 e 195 delle Costituzioni.

9. - I Direttori al principio dell'anno spieghino ai Confratelli la parte dei Regolamenti che li riguarda e nell'assegnare le occupazioni lascino loro il tempo necessario per svolgere il loro programma di studi.

10. - I Direttori facciano la lezione settimanale sul Nuovo Testamento (cfr. Regol., 57).

11. - Ai Chierici del tirocinio non siano affidati incarichi superiori alle loro forze o non corrispondenti alla loro condizione, come, ad esempio, rivedere pellicole cinematografiche, ecc.

12. - Si assegnino loro le occupazioni in modo che possano assistere abitualmente alla meditazione, alla lettura spirituale, alle conferenze ed alle pratiche dell'Esercizio della Buona Morte.

13. - I confratelli anziani, specialmente i membri del Capitolo della Casa, coll'esempio e colle parole aiutino i nuovi confratelli nei primi passi della loro vita pratica e ne sostengano caritatevolmente l'autorità davanti ai giovani.

14. - I Chierici considerino il Direttore della Casa come Maestro di Noviziato (cfr. Cost., 184).

15. - Durante questo periodo i Chierici hanno uno speciale assistente, che di regola è il Catechista (cfr. Regol., 54).

16. - I Chierici seguano il programma fissato dal Consigliere Scolastico Generale. Alla fine di ogni anno verranno esaminati sulla loro applicazione da una commissione nominata dall'Ispettore.

17. - I Chierici rivolgano le loro attività ad acquistare la cognizione pratica della nostra vita (cfr. Regol., 53). Imparino specialmente il modo di fare l'assistenza dei giovani (cfr. Regol., 113), e i doveri di insegnanti (cfr. Regol., 204 e seg.).

18. - I Chierici del tirocinio si mostrino docili verso i membri del Capitolo della Casa e rispettosi verso gli altri confratelli, specialmente più anziani.

REGOLAMENTO

PER IL CORSO DI PERFEZIONAMENTO DEI CONFRATELLI COADIUTORI

1. - L'articolo 60 dei Regolamenti dispone che « le Ispettorie abbiano possibilmente una Casa apposita » nella quale i coadiutori artigiani, dopo la prima professione, possano compiere il biennio di perfezionamento prescritto dallo stesso articolo.

Ove questo non sia attuabile, gli Ispettori, specie in una medesima Nazione, s'intenderanno per istabilire un Corso interispettoriale, in una Casa adatta delle loro Ispettorie.

Le Case destinate al perfezionamento dovranno avere, per tale scopo, l'approvazione del Rettor Maggiore.

2. - Da ora innanzi, tutti i confratelli coadiutori, artigiani o agricoltori, finito il noviziato, dovranno fare almeno un biennio di perfezionamento nella Casa a tal uopo destinata.

Gli altri confratelli coadiutori, non artigiani nè agricoltori, saranno radunati, per un biennio, in una delle Case di formazione dell'Ispettoria, oppure in qualche altra che sia di specchiata osservanza, e ove il Direttore sia in grado di compiere, a loro riguardo, i doveri impostigli dagli articoli 184 e 195 delle Costituzioni.

3. - Il Corso di Perfezionamento abbia organizzazione ed attrezzamento adatti al doppio scopo del medesimo, che è non solo la compiuta formazione professionale dei nostri giovani coadiutori, ma, soprattutto, la loro preparazione culturale e religiosa. A ciò, quindi, sia indirizzato l'intero ordinamento del Corso, a norma però del Regolamento generale per le Case (Regol., 60 e 309).

4. - I programmi e gli orari di questo Corso siano quelli approvati dal Consigliere Professionale generale, con gli adattamenti richiesti dall'ordinamento scolastico-professionale delle singole Nazioni.

Per la parte *culturale*, si ritengano obbligatorie le materie seguenti, comuni a tutti i mestieri: Religione; Lingua nazionale; Matematica e Contabilità; Geografia e Storia; Elementi di Scienze fisiche, naturali e chimiche.

Per la parte *professionale*: Teoria approfondita della propria arte; Elementi di tecnologia meccanica ed elettrotecnica; Disegno tecnico e professionale; Amministrazione e Direzione del laboratorio; lavoro e insegnamento professionale agli allievi.

La biblioteca, poi, abbia opere adatte, di cui i confratelli possano approfittare per la loro istruzione religiosa e professionale (cfr. Regol., 58-59).

5. - Gli Ispettori vedano di facilitare ad essi la preparazione a pubblici esami per abilitarli anche con diplomi legali, all'insegnamento della propria professione.

Siano anche incoraggiati a sostenere, presso la Curia del luogo, l'esame di abilitazione all'insegnamento catechistico.

6. - Oltre all'esercizio pratico dei lavori ed uffici loro assegnati secondo le proprie attitudini ed i bisogni della Casa, i Coadiutori del Biennio Pratico, di cui al 2° capoverso dell'art. 2°, avranno due ore di scuola, ogni giorno, sulle materie di Cultura generale, elencate al N° 4.

7. - Sia curata in modo speciale l'istruzione religiosa di questi confratelli, mediante appositi corsi di religione, di metodologia catechistica e di pedagogia salesiana.

8. - Il Direttore faccia loro, ogni settimana, una conferenza sopra un argomento religioso, spiegando pure le Costituzioni e le parti, per loro più importanti, dei Regolamenti (cfr. Regol., 312).

9. - Ogni mese, il Direttore raccolga le osservazioni sulla loro condotta, e le comunichi con prudenza agl'interessati (cfr. Regol., 318).

10. - Tutti i superiori cerchino d'inculcare ai giovani Coadiutori, con l'esempio e con la parola, le regole della cristiana

urbanità, l'osservanza delle norme igieniche, la mondezza della persona e degli abiti, la cortesia dei modi, la modestia e gravità del contegno, e vigilino attentamente perchè l'osservanza di tutte le nostre pratiche di pietà sia perfetta (cfr. Regol., 310-316).

11. - Si istituiscano tra i confratelli del biennio le Compagnie religiose in uso nelle nostre Case. Ove ciò non fosse possibile, per l'esiguo loro numero, si raccomanda che prendano parte alle Compagnie dei giovani, per il proprio spirituale vantaggio e ad edificazione dei giovani stessi.

12. - Si dia loro opportunità di esercitarsi negli Oratori Festivi e nell'insegnamento del catechismo (Regol., 61).

13. - Non siano loro affidati incarichi che richieggano esenzioni dalla vita comune, come uscite individuali dall'Istituto, maneggio di denaro, relazioni con esterni, ecc.

14. - Si vigili perchè nessuno si prenda libertà o contragga abitudini contrarie allo spirito religioso e ai doveri della propria vocazione. Sia spiegato loro bene l'art. 188 delle Costituzioni.

REGOLAMENTO

PER LO STUDENTATO TEOLOGICO

I - Costituzione dello Studentato.

1. - È riservata al Rettor Maggiore col suo Capitolo l'erezione degli Studentati Teologici (cfr. Cost., 104).

Il personale docente dev'essere approvato dal Capitolo Superiore.

2. - Data la difficoltà di provvedere convenientemente in ciascuna Ispettorìa agli studi teologici dei Chierici, si erigano di preferenza degli Studentati Teologici interispettoriali.

3. - Il personale direttivo e docente degli Studentati Teologici interispettoriali sia formato possibilmente col concorso delle singole Ispettorie che vi inviano i loro Chierici. Detto personale continuerà ad appartenere all'Ispettorìa d'origine, ma dipenderà dall'Ispettore dello Studentato, a norma dell'articolo 6 di questo Regolamento.

4. - Non è permesso fare gli studi teologici fuori degli Studentati e neppure frequentare scuole appartenenti a Seminari Diocesani o ad altre Società Religiose senza speciale permesso del Rettor Maggiore (cfr. Regol., 326).

II - Ammissione allo Studentato interispettoriale.

5. - Per l'ammissione di un Chierico ad uno studentato teologico si richiede che il suo Ispettore comunichi al Direttore i dati richiesti da apposito formulario e, in foglio separato, quelle notizie confidenziali che giudicasse opportune (cfr. Regol., 328).

III - Superiori e personale.

6. - L'Ispettore nel cui territorio è situato lo Studentato Teologico è l'Ispettore di tutti i confratelli dello Studentato, anche se appartenenti ad altre Ispettorie. A lui quindi spetta il pieno esercizio della giurisdizione ordinaria, e da lui dipendono le ammissioni alla professione e alle ordinazioni, i permessi, ecc.

Ma quanto ai permessi non ordinari per i Chierici appartenenti ad altra Ispettoria, come sarebbero viaggi e acquisti non richiesti da bisogni della vita comune dello Studentato, si ricerchi prima il parere del loro Ispettore.

7. - Per l'ammissione alla Professione e agli Ordini maggiori dei Chierici appartenenti ad altre Ispettorie si richiede anche il parere favorevole dei propri Ispettori, e per i Chierici incardinati in una Ispettoria da meno di due anni il parere favorevole del loro Ispettore d'origine.

8. - L'Ispettore visiti frequentemente lo Studentato, vigili attentamente sull'insegnamento teologico, s'informi dell'indole, pietà, vocazione e progresso dei Chierici, a norma del Can. 1357, § 2 e presieda regolarmente agli scrutini.

9. - I Superiori e gli insegnanti dello Studentato siano scelti tra i confratelli più esemplari e più stimati per pietà, prudenza e dottrina (cfr. Can. 554, § 3 - Cost. 167).

10. - L'ufficio di Maestro di spirito, prescritto dal Can. 588, spetta al Direttore, a norma delle Costituzioni (art. 47, 48, 113, 184).

11. - In ogni Studentato vi sia un assistente sacerdote, il quale faccia parte del Capitolo della Casa e possibilmente anche del Corpo insegnante.

IV - Disciplina religiosa e formazione sacerdotale.

12. - Scopo dello Studentato è non solo la cultura intellettuale dei Chierici, ma soprattutto la loro formazione ecclesiastica e salesiana. A ciò pertanto sia indirizzato l'intero ordinamento

della Casa, nel quale è da seguire, in quanto è compatibile con la sua speciale natura, il Regolamento generale delle altre Case (cfr. Regol., 309).

13. - Il Direttore tenga ai Chierici una conferenza settimanale di argomento religioso e sacerdotale. In essa spiegherà anche le Costituzioni, e le parti principali e per loro più importanti dei Regolamenti.

14. - Alla formazione dei Chierici debbono cooperare, d'accordo col Direttore e sotto la sua dipendenza, tutti i Superiori della Casa. A tal fine procurino d'intrattenersi regolarmente coi Chierici in ricreazione e partecipino alle loro pratiche di pietà.

15. - I Superiori vigilino attentamente che le pratiche di pietà prescritte dalle Costituzioni siano compiute nelle Case di Studentato con la massima perfezione (cfr. Can. 588, 3; Regol., 310).

16. - Oltre agli Esercizi Spirituali prescritti dalle Costituzioni, i Chierici ne faranno cinque giorni, come gli alunni delle case, verso la metà dell'anno scolastico (Regol., 311).

17. - Negli Studentati Teologici si canti messa ogni domenica e festa di precetto, e nelle feste più solenni i Chierici assistano in cotta alle funzioni.

La festa di S. Tommaso d'Aquino sia solennizzata con apposita accademia (cfr. Regol., 329).

18. - Si istituiscano le Compagnie in uso nelle nostre Case (SS. Sacramento - Maria Immacolata - S. Giuseppe - S. Luigi Gonzaga) e non altre. Tutti i Chierici vi prendano parte per loro spirituale vantaggio e per addestrarsi a dirigerle poi in mezzo ai giovani. Si promuovano in esse i così detti « Circoli spirituali ».

19. - Nello Studentato si pratichi una perfetta vita comune (Can. 587, § 2). Perciò fra i Chierici delle diverse Ispettorie vi sia la maggior uniformità negli oggetti personali, nei libri di studio o di consultazione, negli acquisti e nelle spese non richieste da ragione di salute.

20. - Ai Chierici non siano affidati incarichi che richiedano esenzione dalla vita comune, come uscite individuali, maneggio di denaro, ecc.

21. - I Chierici non abbiano macchine fotografiche nè altri apparecchi od oggetti non conformi alla vita comune.

22. - Si osservino le prescrizioni e le tradizioni riguardanti la chiusura dei dormitori, il silenzio nei tempi e luoghi stabiliti, le ricreazioni comuni, i giuochi tradizionali e l'esclusione (cfr. Instructio S. C. Rel. 1^o dic. 1931, n. 7) di quelli non convenienti ai Chierici.

23. - In conformità con le prescrizioni dei Regolamenti non si contraggano relazioni con persone esterne, neppure coi parenti dei giovani oratoriani; nè alcuno faccia visite a parenti, conoscenti, amici, senza espressa licenza del Direttore.

24. - A passeggio non si esca mai in meno di tre e si evitino luoghi e ritrovi mondani.

25. - Per favorire lo spirito di famiglia e di fraternità si cambino periodicamente i posti a tavola.

26. - Se lo Studentato non ha un'apposita Casa per le vacanze, i rispettivi Ispettori le facciano trascorrere ai loro Chierici in Case fiorenti per osservanza religiosa, e i Direttori di quelle Case ne abbiano speciale cura a norma dell'art. 10 di questo Regolamento (cfr. Instr., n. 7 e 9).

27. - Fermo restando quanto prescrive l'art. 169 delle Costituzioni, i Chierici potranno essere occupati in uffici che servano di preparazione al ministero sacerdotale e alle attività salesiane, come negli Oratori festivi, nei Catechismi parrocchiali, nell'istruzione religiosa del personale della casa (Regol., 317).

Gli addetti agli Oratori vi si recheranno solo nei giorni festivi, per l'assistenza e il Catechismo, osservando nell'andare e nel ritornare quanto è prescritto dall'art. 24 di questo Regolamento.

28. - S'insegnino opportunamente ai Chierici le regole della cristiana urbanità. Il Direttore e gli altri Superiori inculchino con l'esempio e con la parola l'osservanza delle norme igieniche, la mondezzezza della persona e delle vesti, la dignità del portamento, la cortesia dei modi, e una certa piacevolezza nel conversare, non disgiunta da modestia e da gravità (Regol., 316).

29. - Si corregga tutto ciò che sa di secolaresco e di ricer-

cato nel tenor di vita, nell'abbigliamento e nel portamento (cfr. Can. 136).

30. - Ogni mese il Direttore raduni i Superiori per le osservazioni sulla condotta dei Chierici e le comunichi agli interessati (cfr. Regol., 318).

31. - Si facciano almeno tre scrutini all'anno, e possibilmente siano presieduti dall'Ispettore dello Studentato; il risultato si comunichi agli Ispettori interessati.

32. - Se qualcuno fosse giudicato non sufficientemente preparato, gli si differisca l'Ordinazione.

33. - Coloro ai quali per gravi motivi e previo accordo con l'Ispettore dello Studentato, il Capitolo della Casa giudicasse necessario far interrompere gli studi, siano inviati al proprio Ispettore.

V - Studi.

34. - A norma delle Costituzioni la durata del Corso Teologico è di almeno quattro anni (Cost. 164).

35. - Il Corso Teologico abbraccia specialmente lo studio della Teologia Dogmatica, Teologia Morale, Sacra Scrittura, Storia Ecclesiastica, Diritto Canonico, Liturgia, Sacra Eloquenza e Canto ecclesiastico (cfr. Can. 1365, § 2).

Si diano anche lezioni di Teologia Pastorale e Ascetica, di Catechetica, di Pedagogia, e di quelle altre discipline sussidiarie che si ritenessero opportune (cfr. Can. 1365, § 3).

36. - Nell'insegnamento della Teologia Dogmatica e Morale si segua il metodo scolastico integrato dal metodo positivo. I due metodi armonizzino in modo che l'uso dell'uno non sia a scapito dell'altro (Encicl. «Pascendi», Encicl. «Officiorum omnium»).

37. - La scuola di Dogma e di Morale sia fatta in latino, e gli studenti interrogati sulla lezione rispondano in tale lingua (Regol., 330).

38. - Le lezioni di Catechetica completino il programma svolto nello Studentato filosofico e trattino specialmente del modo pratico di insegnare il catechismo nelle scuole medie e superiori.

39. - La scuola di Pedagogia versi soprattutto sulla pedagogia applicata agli uffici e alle opere salesiane.

40. - I professori spieghino tutta la materia del programma nè si limitino solamente a svolgere in modo completo ed esauriente le questioni più importanti.

41. - L'insegnamento delle singole discipline si accomodi alla capacità media degli alunni; il professore non critichi, ma segua il testo, lo spieghi e lo faccia studiare; il metodo abbia un indirizzo prevalentemente pratico, ossia tenda a formare degli educatori e pastori di anime.

42. - I professori domandino abitualmente la lezione, tengano desta l'attenzione e stimolino il lavoro personale degli allievi con frequenti interrogazioni e con lavori ed esercitazioni pratiche, secondo le nostre tradizioni.

43. - Gli esami si diano di regola al termine del semestre e alla fine dell'anno; alla fine delle vacanze quelli di riparazione. La Commissione esaminatrice sia composta almeno di due professori (cfr. Regol., 332).

44. - L'anno scolastico, compresi gli esami, durerà nove mesi intieri; in ciascun giorno di scuola si faranno almeno quattro ore di lezione e non più di cinque.

Anche durante le vacanze, tranne la prima e l'ultima settimana, vi sia ogni giorno un po' di scuola di materie complementari, specialmente di lingue moderne (cfr. Regol., 314).

45. - Il latino sempre e dappertutto si faccia leggere secondo la pronuncia romana (Regol., 315).

46. - Fuori d'Italia, nello Studentato Teologico si continui a tutti l'insegnamento e l'esercizio pratico della lingua italiana (cfr. Regol., 15).

47. - In ciascuno Studentato si parli la lingua del paese. Ma negli Studentati interispettoriali, se vi sono Chierici di diverse lingue, il Direttore stabilisca una ricreazione giornaliera in cui ciascuno possa esercitarsi nella propria lingua (cfr. Regol., 333).

48. - Ogni mese, non esclusi quelli delle vacanze estive, vi sia la soluzione del caso morale, del quesito liturgico, e d'altri che il Direttore, d'intesa coi Superiori, giudicasse proporre (Regol., 331).

49. - È vietato tutto ciò che distoglie da una seria applicazione agli studi, come sono gli studi profani, la lettura dei periodici di carattere politico o sportivo e anche delle riviste e dei periodici religiosi ed ecclesiastici che contengono notizie politiche.

VI - Ordinazioni.

50. - L'Ispettore e i Superiori che devono dare voto deliberativo o consultivo abbiano presente il grave obbligo di coscienza di non ammettere alcuno agli Ordini sacri se non sono moralmente certi per argomenti positivi della sua idoneità canonica (Can. 973, § 3; Instr., n. 13-14).

51. - Dà segni positivi di idoneità canonica chi mostra di «tendere al sacerdozio unicamente per consacrarsi al servizio di Dio e alla salute delle anime e attende seriamente ad acquistare una soda pietà, una purezza di vita a tutta prova e una scienza sufficiente» (Encicl. « Ad Catholici Sacerdotii », Cfr. Instr., n. 14).

52. - Nel deliberare per l'ammissione agli Ordini si escluda soprattutto chi è abitualmente refrattario alla soggezione e alla disciplina, poco inclinato alla pietà, poco amante del lavoro, poco zelante delle anime (Encicl. « Ad Catholici Sacerdotii ») e che avesse dimostrato di non possedere quanto gli articoli 180 delle Costituzioni e 305 dei Regolamenti esigono per essere ammessi alla Società.

53. - L'Ispettore può interdire la promozione agli Ordini per qualunque causa canonica pubblica od occulta, anche in forma non giudiziale, salvo il ricorso concesso dal Can. 970.

54. - Regularmente la tonsura si conferirà alla fine del primo anno di teologia; i due primi minori verso la metà del secondo anno, e alla fine di questo gli altri due; il suddiaconato alla fine del terzo; il diaconato durante il quarto, e il presbiterato alla fine del medesimo anno.

55. - L'Ispettore per sè o per mezzo di altri interroghi i candidati alla tonsura per assicurarsi che domandano gli Ordini liberamente e scientemente (cfr. Instr., n. 14).

56. - Prima di ammettere un confratello alla tonsura e prima del suddiaconato, si faccia un accurato scrutinio sulle doti intellettuali e morali e sullo spirito ecclesiastico e religioso del candidato e se ne rediga il relativo documento. L'Ispettore non conceda le dimissorie se il risultato dello scrutinio non è favorevole (cfr. Instr., n. 14-16).

Prima però dell'ammissione al suddiaconato l'Ispettore col suo Consiglio faccia un confronto tra i documenti dei due scrutini sopracitati per poter giudicare dell'idoneità canonica del candidato (cfr. Instr., n. 16).

57. - Chi è stato ammesso al suddiaconato deve firmare sotto giuramento la dichiarazione prescritta dalla S. Congregazione dei Religiosi nell'Instr. del 1° dicembre 1931 (n. 17); il cui contenuto sarà debitamente spiegato dal Direttore nel corso dell'anno.

58. - Prima delle Ordinanze si facciano gli Esercizi Spirituali a norma del Can. 1001.

59. - Il Direttore dello Studentato invii agli Ispettori i documenti delle ordinazioni dei loro Chierici, conservandone copia per l'archivio dello Studentato.

60. - Convieni che subito dopo l'Ordinazione sacerdotale i novelli sacerdoti rimangano almeno una settimana nello Studentato.

61. - Se un novello sacerdote, col consenso dei Superiori, va a celebrare una delle prime Messe al proprio paese, procuri che alla solennità dell'avvenimento sia associata quella moderazione nei festeggiamenti, che si addice ad un religioso.

62. - Nessuno sia ammesso agli esami di confessione al termine del Corso Teologico; ma tali esami siano rimessi per tutti senza eccezione a due anni dopo l'Ordinazione sacerdotale, a norma dell'art. 48 dei Regolamenti.